



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 22 DEL 16/09/2022

OGGETTO: DIVIETO D'ACCESSO ALL'AREA CIRCOSTANTE LA ZONA DI RINVENIMENTO DI TRE RESIDUI BELLICI FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale, nella zona individuata dalle coordinate di rinvenimento:

- a) geografiche 44.47341, 11.27958 (zona via Lido);
- b) geografiche 44.47498, 11.27891 (zona via IV novembre);
- c) geografiche 44.4693684, 11.27705075 (zona via Zannoni);

durante lo svolgimento di lavori di manutenzione del territorio comunale sono stati rinvenuti tre ordigni bellici di fabbricazione americana rispettivamente modello "G.P. AN-M 30" da 100 libbre, modello AN-M 57 G.P. da 250 libbre e modello "G.P. AN-M 64" da 500, risalenti al secondo conflitto mondiale, inesplosi che le competenti Autorità Militari hanno valutato necessario rimuovere per procedere altrove alle operazioni di detonazione;

Preso atto che le competenti Autorità militari facenti capo al Reggimento Genio Ferrovieri – Ufficio O.A.I.- a seguito di sopralluogo per la valutazione degli ordigni hanno classificato tale intervento di bonifica come "complesso", a fronte della tipologia degli ordigni da rimuovere e della localizzazione degli stessi e conseguentemente hanno inviato le relative comunicazioni all'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, al Comune di Casalecchio di Reno ed alla locale Stazione dei Carabinieri;

Preso altresì atto che le medesime Autorità militari hanno determinato in metri 10 la distanza di massimo pericolo dai punti di ritrovamento degli ordigni con strutture di protezione definendo così le aree interdette;

Considerato che i lavori preparatori, propedeutici alle operazioni di disinnescamento degli ordigni bellici programmate per la giornata di domenica 2 ottobre 2022, avranno inizio il giorno lunedì 19 settembre ed è indispensabile fin d'ora porre in sicurezza l'area a tutela dell'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario vietare a chiunque di transitare, approssimarsi, permanere e sostare

nelle vicinanze delle zone indicate dalle coordinate geografiche richiamate e delle aree circostanti per un raggio di 10 metri dai luoghi di rinvenimento dei su indicati residuati bellici nell'attesa che gli Organi Militari preposti provvedano alla rimozione degli stessi;

Visti:

- l'art.54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CG 0066408 del 18.12.2014;

Riscontrato che sussistono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, in quanto:

1. trattasi di una complessa operazione di bonifica di ordigni bellici diretta a tutelare l'integrità fisica della popolazione, fronteggiando la situazione di pericolo attuale connessa alla permanenza nell'area di ordigni inesplosi;
2. sussistono motivi di contingibilità, data l'imprevedibilità dell'eventuale situazione da fronteggiare, connessa al ritrovamento degli ordigni medesimi;
3. sussistono ragioni di urgenza, stante la necessità di interdire da subito e fino alla conclusione delle operazioni l'accesso all'area come individuata per ragioni di incolumità pubblica;
4. il presente provvedimento, straordinario e residuale, mantiene la propria efficacia esclusivamente fino al termine delle operazioni di bonifica;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D. Lgs. n. 267/2000;

VIETA

a chiunque di transitare, approssimarsi, permanere e sostare, fino al termine delle operazioni di bonifica, nelle vicinanze delle zone di rinvenimento degli ordigni come sopra descritti dalle coordinate geografiche richiamate e delle aree circostanti per un raggio di 10 metri puntualmente individuati nella planimetria allegata (allegato A) parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento

VIETA ALTRESÌ

l'accesso al tratto di fiume che lambisce il parco denominato "Prà Znein" nonché all'area prossima alla chiusa di Casalecchio di Reno nella parte che dallo scolmatore giunge alla briglia.

DISPONE

1. la non valenza dei divieti di cui alla presente ordinanza nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine, agli operatori di pronto soccorso, ai soggetti coinvolti nelle operazioni di disinnescio;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casalecchio di Reno (BO) fino alla conclusione delle operazioni di disinnescio;

3. di trasmettere la presente ordinanza per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo Area V Protezione Civile - Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;
- al Comando Reggimento Genio Ferrovieri - Ufficio O.A.I. Castel Maggiore (BO);
- al Comando Compagnia Carabinieri, Stazione Casalecchio di Reno (BO);
- al Comandante della Polizia Locale Reno Lavino, Casalecchio di Reno (BO).
- ai Dirigenti del Comune di Casalecchio di Reno interessati nell'ambito delle rispettive attività.

DISPONE INOLTRE

che il Corpo di Polizia Locale "Reno Lavino" e le Forze dell'Ordine vigilino sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza

AVVERTE

- che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno ing. Passarella Pierre;
- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del TUEL nonché la denuncia dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010; in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza, vista la numerosità dei soggetti interessati sia resa nota alla popolazione con l'ulteriore pubblicazione sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 è in allegato al presente provvedimento (Allegato B).

Allegato A (planimetria zone interdette)

Allegato B (informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679)

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)